

**ALLEGATO A**  
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
*PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO*  
*A TEMPO DETERMINATO*  
*AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 4 DEL DECRETO*  
*LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003 n° 276*  
**CODICE CIG 5147425D79**

**1. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'individuazione di un'Agenzia di lavoro interinale, di seguito detta anche Agenzia somministratrice e/o Appaltatore, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro, per le seguenti figure professionali:

- n. 25 -30 lavoratori circa con mansioni di operatore ecologico / autista, livello 2B e 3B, del vigente CCNL FISE dei servizi ambientali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato nell'ambito del servizio di competenza della ACSEL S.p.A. TERRITORIO DELLA VALLE SUSA presso i cantieri di S.Ambrogio TO, S.Giorio di Susa TO, Oulx TO o in altri servizi gestiti dalla ACSEL S.p.A. per i quali necessiterà l'impiego dei lavoratori somministrati sopra indicati.

L'impiego dei lavoratori verrà effettuato dalla ACSEL S.p.A. sulla base di singole richieste di somministrazione che saranno effettuate di volta in volta in relazione alle effettive esigenze fino alla data di scadenza dell'appalto.

Pertanto, l'importo posto a base di gara ha valore meramente presuntivo e non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che potrà richiedere prestazioni del servizio in aumento e/o in riduzione rispetto all'importo posto a base di gara.

I contratti di somministrazione di manodopera verranno forniti nel pieno rispetto della disciplina di cui agli articoli 20 e seguenti del d.l.vo 276/2003 e solo allorché ricorrano i presupposti e requisiti richiesti dalla citata normativa.

Il presente appalto concerne servizio ricompreso nell'ambito di quelli disciplinati dall'art. 20, comma 1, del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, e dal suo allegato II B.

**2. IMPORTO A BASE D'ASTA**

L'importo a base di gara annuo ammonta a Euro 750.000 presunti, IVA esclusa pari ad euro 1.500.000,00 presunti oltre IVA per due anni.

Tale importo corrisponde al fabbisogno di personale stimato in via presuntiva per la durata dell'appalto che potrà essere somministrato alla stazione appaltante dall'Agenzia somministratrice e, pertanto, non sarà vincolante per l'ACSEL S.p.A..

### **3. INDIVIDUAZIONE DEI VALORI RETRIBUTIVI BASE**

Il trattamento retributivo per il personale somministrato di cui all'articolo 1, che precede, è quello previsto dal vigente CCNL FISE dei servizi ambientali in relazione al livello di inquadramento e posizione parametrica indicate.

### **4. DURATA DELL'APPALTO**

*L'appalto avrà durata di anni uno a decorrere dal momento della prima richiesta.*

*Ad avvenuto esaurimento dell'importo relativo all'affidamento per il primo anno l'ACSEL S.p.A., si riserva di esercitare, in tutto o in parte in base alle proprie esigenze, il diritto di opzione, affidando, alle stesse condizioni dell'affidamento principale, per un periodo di un ulteriore anno .*

### **5. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DISPOSIZIONI SUI LAVORATORISOMMINISTRATI.**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la migliore cura, diligenza ed attenzione, rimanendo responsabile nei confronti dell'ACSELSPA di eventuali danni ad esso derivanti dalla cattiva esecuzione del contratto.

L'appaltatore dichiara che nei confronti dei lavoratori somministrati sarà garantita l'osservanza della disciplina dettata dagli articoli 20 e seguenti del d.l.vo 276/2003 e della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

La perdita delle prescritte autorizzazioni e/o abilitazioni per l'esercizio dell'attività oggetto del presente appalto comporterà il diritto del committente/utilizzatore di revocare immediatamente e senza preavviso alcuno l'affidamento oggetto del presente contratto.

L'appaltatore pone, preferibilmente, a disposizione della Aysel s.p.a. personale che abbia maturato precedenti esperienze lavorative presso altri gestori di servizio pubblico comparabili con la stazione appaltante.

Il personale richiesto dalla Aysel s.p.a. dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Appaltatore, in relazione alle mansioni che dovrà espletare presso Aysel s.p.a. in conformità al livello di inquadramento economico – normativo richiesto.

Il personale richiesto dalla Aysel s.p.a. dovrà essere in possesso di patente di guida, di tipo C. In ogni caso, prima della stipulazione definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale messo a disposizione dall'Appaltatore verrà sottoposto ad un colloquio, da parte dei Dirigenti e/o Funzionari e/o delegati competenti della Aysel s.p.A., teso ad accertare l'attitudine del medesimo alle mansioni ascritte al profilo professionale richiesto.

I prestatori di lavoro di volta in volta somministrati sono soggetti ad un periodo di prova, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione. L'orario di lavoro sarà di 36 ore settimanali, fatta salva la possibilità di chiedere al lavoratore prestazioni straordinarie o in regime di reperibilità, ove se ne verificasse la necessità. Il trattamento economico e normativo sarà corrispondente a quello previsto per i lavoratori di pari livello di inquadramento economico-normativo applicato dalla Aysel s.p.a. ivi compresi, secondo le decorrenze stabilite, gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione. I prestatori di lavoro somministrati, qualora partecipino a programmi o progetti di produttività avranno titolo, secondo quanto stabilito nella contrattazione decentrata integrativa vigente presso la Aysel s.p.a., all'erogazione dei connessi trattamenti.

Eventuali indennità accessorie (reperibilità), rimborsi spese e compensi per lavoro straordinario spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia somministratrice che provvederà ad erogare i corrispondenti valori economici, salvo rimborso da parte della Aysel s.p.a..

La Aysel s.p.a. si impegna ad adottare nei confronti del lavoratore somministrato tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle

disposizioni recate dal D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salva la formazione di base.

La Acsel s.p.a. provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso la Acsel.

In base alle esigenze della stazione appaltante nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di durata del singolo contratto di somministrazione potrà essere prorogato.

## **6. DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Per il servizio di somministrazione oggetto del presente Capitolato, la Acsel s.p.a. dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni:

- a) numero dei lavoratori da somministrare nonché la descrizione del profilo professionale richiesto e del corrispondente livello di inquadramento economico-normativo;
- b) data di inizio e durata prevista del contratto di somministrazione;
- c) mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
- d) modalità della prestazione lavorativa richiesta;
- e) il trattamento economico e normativo;
- f) casi e ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al comma 4 dell'articolo 20 del D.L.vo n. 276/2003;
- g) presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- h) il luogo e l'orario delle prestazioni lavorative;
- i) L'Appaltatore si impegna ed obbliga a fornire i contratti di somministrazione di manodopera richiesti dal committente/utilizzatore entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla richiesta della ACSEL S.p.A..

La richiesta della ACSEL S.p.A. dovrà essere formulata per iscritto e potrà essere trasmessa all'appaltatore anche via fax.

## **7. OBBLIGHI DELL'AGENZIA SOMMINISTRATRICE E DELL'ACSEL**

La Acsel s.p.a. e l'Appaltatore si obbligheranno reciprocamente alle garanzie come di seguito indicate:

- a) l'Agenzia somministratrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro somministrato le retribuzioni entro i periodi di paga contrattualmente o convenzionalmente stabiliti;
- b) l'Agenzia somministratrice si impegna a dare immediata comunicazione alla Aysel s.p.a. dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo secondo le disposizioni di seguito all'uopo previste. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, l'Appaltatore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita;
- c) l'Agenzia somministratrice è obbligata a fornire alla Aysel s.p.a. copia delle buste-paga dei lavoratori somministrati attestanti la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione (incluse le componenti differite di fine rapporto), della contribuzione versata e degli integrativi corrisposti;
- d) l'Agenzia somministratrice è obbligata al versamento, secondo le scadenze stabilite, degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei;
- e) l'Agenzia somministratrice provvederà alla formazione e addestramento dei lavoratori somministrati circa l'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) La Aysel s.p.a. comunicherà all'Agenzia somministratrice il CCNL da applicarsi nonché i relativi trattamenti retributivi e previdenziali e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
- g) La Aysel s.p.a. corrisponderà all'Agenzia somministratrice unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia stessa ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

- h) La Aysel s.p.a., nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Agenzia somministratrice che avrà il diritto di modificare il corrispettivo ad essa spettante;
- i) La Aysel s.p.a., nel caso in cui le mansioni cui è adibito il lavoratore somministrato richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, informerà il lavoratore medesimo, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni;

## **8. INTERRUZIONI**

L'interruzione del singolo contratto di somministrazione per cause imputabili alla Aysel s.p.a. comporterà comunque il diritto dell'Agenzia somministratrice ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza della somministrazione richiesta. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia somministratrice, questa dovrà sostituire il lavoratore entro 5 giorni lavorativi (incluso il giorno della richiesta). Nel caso in cui l'Agenzia somministratrice non provvedesse alla sostituzione o la Aysel s.p.a. non l'accettasse, il singolo contratto si intenderà risolto.

## **9. SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI**

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, ad insindacabile giudizio della Aysel s.p.a., l'Agenzia somministratrice sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione del lavoratore somministrato nel termine perentorio fissato dal periodo di prova.

Nel caso di assenze continuative del lavoratore, esclusa la fruizione delle ferie, che superino il 5% della durata del singolo contratto di somministrazione, l'Agenzia somministratrice si impegna, qualora richiesto, a sostituire il lavoratore somministrato. In tal caso la Aysel s.p.a. dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

## **10. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati verrà esercitata dall'Agenzia somministratrice come previsto dall'art. 23 del D.L.vo n.276/2003.

La Acsel s.p.a. dovrà, quindi, tempestivamente comunicare gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70. L'Agenzia somministratrice porterà a conoscenza della Acsel s.p.a. tutte le comunicazioni inerenti il procedimento disciplinare.

Saranno a carico dell'Agenzia somministratrice i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

#### **11. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

La Acsel s.p.a. si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia somministratrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dell'Agenzia stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. Tali controlli verranno effettuati dal Responsabile del Procedimento (anche Direttore dell'esecuzione del contratto) della Acsel s.p.a. e/o da soggetto da questi delegato. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'Agenzia somministratrice dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, e fatto salvo ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

La cauzione definitiva sarà svincolata solo al termine del contratto regolarmente eseguito. L'attestazione di regolare esecuzione del contratto sarà formalmente certificata dal Responsabile del Procedimento della Acsel s.p.a.. Pertanto, la restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta, su richiesta dell'Agenzia somministratrice, dal Responsabile del Procedimento della Acsel s.p.a. al termine del contratto e quando l'appaltatore avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

L'omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l'impossibilità della stipula del contratto.

#### **12. ASSICURAZIONE E MANLEVA**

L'Appaltatore dovrà essere titolare di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto

con massimale per sinistro pari,almeno, ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Tale polizza assicurativa dovrà essere valida ed operante per l'intera durata del contratto.

In ogni caso l'appaltatore si impegna ed obbliga a manlevare la Aysel s.p.a. in relazione ai danni nei confronti dei terzi arrecati dai prestatori di lavoro somministrati in esecuzione del presente contratto nell'esercizio delle loro mansioni.

### **13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO**

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dalla Aysel s.p.a., mediante lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- a) frode, negligenza, contravvenzione nell'esecuzione del contratto;
- b) mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 7 lett. a) e d), in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- c) gravi e reiterate inadempienze conseguenti alle verifiche di rispondenza e qualità di cui al precedente art. 7 e/o inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- d) sopravvenuto stato fallimentare o altra procedura ad esso equiparata;
- e) subappalti e/o cessione, totale e/o parziale, del contratto;
- f) perdita dei requisiti previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- g) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 4 del D.L.vo n.276/2003;
- h) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara e nel corso del rapporto contrattuale.

Nei casi sopra indicati dalla lettera a) alla lettera h) la Aysel s.p.a. provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Resterà salva, in ogni caso, per la Aysel s.p.a., la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia somministratrice comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, costituita ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto, fatta salva, anche in questo caso, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali, nonché il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante

## **14. PAGAMENTI**

La Aysel s.p.a. si obbliga a corrispondere all'Agenzia somministratrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal lavoratore somministrato, la tariffa oraria derivante dall'offerta, oltre IVA, sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dal contratto collettivo di riferimento.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro la Aysel s.p.a., in persona del Responsabile del Procedimento (anche Direttore dell'esecuzione del contratto), sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia somministratrice.

La Aysel s.p.a. corrisponderà all'Agenzia somministratrice unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia stessa ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi comprese quelle derivanti da festività del calendario civile.

La Aysel s.p.a. effettuerà il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore con cadenza mensile, entro sessanta giorni fine mese data fattura, previo accertamento e verifica della regolarità dello svolgimento del servizio, del numero di ore effettivamente rese e degli importi fatturati.

La Aysel s.p.a. provvederà a verificare la veridicità della dichiarazione richiedendo agli enti competenti il rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) relativo all'appaltatore.

Qualora dalla verifiche effettuate non risultasse comprovata la dichiarazione dell'appaltatore la Aysel s.p.a. assumerà le seguenti iniziative:

- sospensione dei pagamenti ancora da effettuare;
- immediata sospensione dell'affidamento;
- risoluzione del contratto, qualora a seguito di contestazione scritta a mezzo raccomandata a.r., l'appaltatore non fornisca entro e non oltre cinque giorni idonee giustificazioni scritte;

In ogni caso il pagamento del corrispettivo è, altresì, subordinato alla verifica da parte della Aysel s.p.a. presso il concessionario di riscossione (EQUITANIA NOMOS S.p.A.) della

insussistenza di debiti dell'appaltatore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza del presente contratto.

Considerato che, a norma dell'art 29, del D.l.vo 10 settembre 2003, n 276, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, qualora durante l'esecuzione del contratto emergessero debiti retributivi e/o contributivi dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori l'ACSEL sospenderà immediatamente il pagamento delle fatture fino a concorrenza dei predetti debiti.

**Il pagamento delle fatture potrà pertanto, essere disposto solo a condizione che esso appaltatore comprovi di aver estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori. A tal fine l'Agenzia somministratrice dovrà fornire in occasione di ogni fattura dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Agenzia e dai lavoratori somministrati con la quale il primo dichiara di aver corrisposto le retribuzioni e contribuzioni contrattualmente dovute per il periodo oggetto della fattura ed i secondi attestino l'effettivo pagamento delle retribuzioni loro dovute.**

Rimane fermo il diritto di ACSEL s.p.a. di effettuare ogni ulteriore e necessario controllo per accertare l'intervenuto pagamento delle retribuzioni e dei contributi dovuti nei confronti dei lavoratori somministrati da parte dell'Agenzia

## **15. RISERVATEZZA**

L'Agenzia somministratrice aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196.

## **16. PENALI**

In caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione dei lavoratori somministrati e/o di loro sostituzione nei termini previsti dalla presente parte del capitolato speciale d'appalto (articoli 2 e 5) verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo totale contrattuale presunto, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Qualora l'importo delle penali dovesse superare il 10 per cento dell'importo totale contrattuale presunto, IVA esclusa, il contratto sarà risolto di diritto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore.

## **17. CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti il soggetto aggiudicatario dovrà costituire, entro dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione e, comunque, prima del perfezionamento del contratto, nelle forme consentite dalle leggi vigenti, una somma pari al 10% dell'importo contrattuale a titolo di deposito cauzionale definitivo. L'importo contrattuale sarà costituito dall'importo presunto a base di gara di cui al precedente articolo 2. L'importo contrattuale avrà, pertanto, valenza presuntiva e non vincolerà in alcun modo la Aysel S.p.A. che, nel corso della durata del contratto, potrà richiedere all'aggiudicatario la prestazione del servizio in termini minori e/o maggiori rispetto al predetto importo presunto, senza alcun onere e/o costo aggiuntivo per la stazione appaltante.

Si applica l'art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in ordine alla riduzione del 50% dell'importo cauzionale in caso di possesso, da parte dell'impresa aggiudicataria, della certificazione di qualità.

Nel caso in cui detta cauzione sia costituita mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, deve contenere, pena la revoca dell'aggiudicazione,:

- a. La clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro 15 giorni e a semplice richiesta scritta;
- b. La clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.;
- c. La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, II comma, c.c.

La cauzione sarà restituita solamente al termine dell'esecuzione del contratto.

## **18. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La presente procedura di selezione dell'Agenzia Somministratrice per l'impiego di personale somministrato con contratto di lavoro a tempo determinato ed il contratto di appalto dovranno essere svolti nel rispetto della normativa vigente.

In particolare dovranno essere osservati i principi e le disposizioni previste:

- dal DPR 30.06.1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- dalle disposizioni di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- dalla Legge 14.02.2003, n. 30, "Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- dal d.l.vo 10.09.2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- dal d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
- dal d.l.vo 9.04.2008, n. 81, e successive modificazioni "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- dal CCNL applicabile all'Agenzia somministratrice;
- dal vigente CCNL FISE dei servizi ambientali;
- dalle norme del Codice Civile;
- dalle disposizioni normative in materia di imposte, tasse e contributi;
- dalle disposizioni in materia di antimafia.

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale, nonché dalla normativa nazionale in materia di appalti di pubblici servizi.

#### **QUINTO D'OBBLIGO**

ACSEL S.p.A., ai sensi dell'art.11 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440, potrà ordinare durante l'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo di aggiudicazione.

Nei limiti quantitativi del precedente capoverso, l'aumento o la diminuzione del quinto potrà essere applicata anche alla durata dell'appalto.

## **19. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietato il subappalto, anche parziale, del contratto.

E' vietata la cessione, totale e/o parziale, del presente contratto.

## **20. SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Dopo l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula della scrittura privata. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione (che avverrà in caso d'uso) ed altro, saranno a carico dell'Agenzia somministratrice aggiudicataria.

## **21. CONTROVERSIE FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

## **22. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

L'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

L'Aggiudicatario non dovrà essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzioni o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In caso di Società di capitali le stesse dovranno comunicare immediatamente all'ACSEL SPA ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella

comunicata prima della stipulazione del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11maggio 1991 n. 187.

Qualora nel corso della durata del presente contratto venissero emanati i provvedimenti di cui al primo comma o l'Aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi di comunicazione di cui al secondo comma, il contratto si risolverà di diritto, salva la facoltà dell'Acsel spa di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

### **23. PREVALENZA DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Il contratto dovrà riprodurre e richiamare le disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto.

In caso di contrasto tra le disposizioni del contratto e quelle del presente capitolato speciale d'appalto prevarranno quelle stabilite dal secondo.

Il contratto d'appalto potrà essere sottoscritto tramite scrittura privata ovvero tramite scambio di corrispondenza con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione del servizio, richiamando espressamente il presente capitolato speciale d'appalto e le sue disposizioni.

Le clausole e previsioni del presente capitolato speciale d'appalto non possono essere derogate e prevalgono su quelle che dovessero essere stabilite nei singoli contratti di somministrazione di manodopera sottoscritti in esecuzione del medesimo.

I singoli contratti di somministrazione di manodopera sottoscritti dalle parti incostanza del presente contratto produrranno effetti per la durata in essi stabilita, anche nell'ipotesi in cui tale durata dovesse essere superiore a quella del contratto d'appalto.